



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 09/10/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 30 settembre 2014, n. 243**

“Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa Renna srl”, sito in San Pietro Vernotico (Br) alla via Cellino 38/40. Conferma dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge 25 Marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la nota n. A00/005/372 dell’8/07/11 del Direttore dell’ Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del

25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 10 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i. al comma 1, punto 2-bis stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio è trasmissibile in caso di "passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio."

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 10 prevede che "in caso di decesso della persona fisica autorizzata e ferma restando la sussistenza dei requisiti, gli eredi possono continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio e/a conferma dell'autorizzazione che deve avvenire entro un tempo massimo di un anno, pena la decadenza".

L'art. 24, comma 5 bis, della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. dispone che "La società di capitale autorizzata all'esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dell'articolo 10 mantiene l'accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dall'azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti."

Con Determina Dirigenziale del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria n. 291 del 14/12/2011, veniva rilasciato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 1, punto 2 bis), e 24, comma 5 bis, della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale, già posseduto dal Centro di Terapia Fisica di Federico Renna sito in S. Pietro Vernotico (BR), Via Cellino n. 38/40, in capo alla Società "Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa RENNA S.r.l." con sede in San Pietro Vernotico (BR) alla Via Cellino n. 38/40.

Nella medesima è stato precisato che "in data 6/5/2010 si è costituita la Società srl con i seguenti componenti e relative quote societarie:

Renna Federico 52% - amministratore unico

Renna Gabriella 16% - socio

Renna Ilaria 16% - socio

Renna Tiziana 16% - socio".

Con nota del 18/10/2012 l'Amministratore Unico del "Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa RENNA S.r.l.", con sede in San Pietro Vernotico (BR) alla Via Cellino n. 38/40, ha comunicato il decesso del Sig. Federico Renna ed ha chiesto a questo Ufficio "la voltura dell'Autorizzazione Sanitaria, con indicazione del nuovo soggetto autorizzato", allegando alla stessa la copia:

- del verbale di assemblea ordinaria, tenutasi presso la sede sociale della Struttura il giorno 11 ottobre 2012, alla presenza dei soci rappresentanti l'intero capitale, nella quale viene nominato amministratore unico del "Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa RENNA S.r.l." la Sig.ra Tiziana Renna;

- della visura camera le rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Brindisi;

- dell'autorizzazione sanitaria del 02 dicembre 2010, rilasciata dal Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico, con la quale viene aggiornata e sostituita la precedente autorizzazione n. 76 del 22/06/2010.

Con nota prot. n. A00\_081/2114/APS1 del 27/05/2013 questo Servizio, in riscontro alla nota del 18/10/2012, ha comunicato al "Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa RENNA S.r.l.", ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 8/2004, che "pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e conseguentemente la revoca dell'accreditamento, gli eredi, entro il termine di un anno dal decesso, devono procedere alla modifica dell'atto costitutivo della società in oggetto, subentrando nella quota posseduta dal Sig. Renna Federico, originario titolare dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e richiedere al Comune il rilascio o la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, attestando il possesso dei requisiti."

Con nota del 26/07/2013 l'amministratore unico del "Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa RENNA S.r.l." ha trasmesso a questo Servizio i seguenti documenti:

- il provvedimento di "aggiornamento Autorizzazione Sanitaria n. 76 del 22/06/2010", rilasciato dal Comune di San Pietro Vernotico in data 21/02/2013 vista l'istanza presentata dalla Sig.ra Renna Tiziana in qualità di rappresentante legale, con indicazione del nuovo Direttore Sanitario;
- la visura camerale rilasciata in data 01/03/2013 dalla C.C.I.A.A. di Brindisi, da cui si evince il subentro degli eredi nella quota del 52% già detenuta dal Sig. Federico Renna.

Con nota prot. n. A00\_081/3329/AP51 del 12/09/2013 questo Servizio, ad integrazione di quanto già trasmesso dall'amministratore unico della struttura, ha chiesto l'invio "di autocertificazione reso dalla Sig.ra Pellegrino Giovanna ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., relativa allo stato di erede del Sig. Renna Federico".

Con nota del 20/09/2013 l'Amministratore unico del "Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa RENNA S.r.l.", a seguito della suddetta richiesta, ha trasmesso a questo Servizio l'autocertificazione resa dalla Sig.ra Giovanna Pellegrino, relativa allo status di erede del Sig. Federico Renna.

Per quanto innanzi esposto, considerato che:

- ai sensi degli artt. 10, comma 1, punto 2 bis) e 24, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., con D.D. n. 291/2011 è stato disposto il mantenimento dell'accreditamento istituzionale, già posseduto dal Centro di Terapia Fisica di Federico Renna, in capo alla Società "Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa RENNA S.r.l.", con il vincolo della permanenza nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio con una quota non inferiore al 51%;
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 gli eredi possono subentrare alla persona fisica autorizzata all'esercizio dell'attività entro un anno dal decesso;

ritenuto applicabile il dettato dell'art. 10 comma 2 anche all'ipotesi di subentro degli eredi alla persona fisica che, ai sensi del comma 1, punto 2 bis del medesimo articolo 10, detenga nella società di capitali una partecipazione non inferiore al 51%,

si propone di confermare, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'accreditamento istituzionale del "Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa RENNA S.r.l.", con sede in San Pietro Vernotico (BR) alla Via Cellino n. 38/40, con la precisazione che il mantenimento dell'accreditamento in capo alla predetta Società è subordinato:

- al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 % nella compagine sociale degli eredi del Sig. Renna Federico, soggetto originariamente autorizzato all'esercizio ed accreditato istituzionalmente, ai sensi degli artt. 10, co. 1, punto 2-bis e 24, co. 5 bis della L.R. n. 8/04 s.m.i.;
- all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti  
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio  
Accreditamento e  
Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate; vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

#### DETERMINA

- di confermare, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'accREDITAMENTO istituzionale del "Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa RENNA S.r.l.", con sede in San Pietro Vernotico (BR) alla Via Cellino n. 38/40, con la precisazione che il mantenimento dell'accREDITAMENTO in capo alla predetta Società è subordinato:
  - al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 % nella compagine sociale degli eredi del Sig. Renna Federico, soggetto originariamente autorizzato all'esercizio ed accREDITATO istituzionalmente, ai sensi degli artt. 10, co. 1, punto 2-bis e 24, co. 5 bis della L.R. n. 8/04 s.m.i.;
  - all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accREDITAMENTO, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della Società "Centro di Terapia Fisica e Riabilitativa RENNA S.r.l.", con sede legale in San Pietro Vernotico (BR) alla Via Cellino n. 38/40;
  - al Direttore Generale dell'Azienda ASL BR;
  - al Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico (BR).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio AccREDITAMENTO e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;

f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS  
Silvia Papini

---